



Sent. n. 684/14
Dep. 23-4-14
Pub. 8-6-2014
Cron. 2138
Rep. 1820/2014

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Reggio Emilia in persona del GOT Avv. Monica Santa Kumbasar in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1775 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011,

PROMOSSA DA

G. [redacted] I. [redacted] O. [redacted] residente a [redacted] rappresentato e difeso dall' Avv. [redacted] elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Reggio Emilia, [redacted] per procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

- ricorrente -

CONTRO

BANCO

[redacted] sede a Reggio Emilia in Viale [redacted] rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a [redacted] 27/1 per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 20/02/2014

- resistente -

OGGETTO: intermediazione mobiliare.

Conclusioni di parte ricorrente: "Piaccia al Tribunale di Reggio Emilia IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare la nullità dei contratti d'investimento stipulati dal signor G. [redacted] aventi ad oggetto le obbligazioni "Repubblica Argentina 10% - 00/07". Per violazione degli artt. 23 e 25 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n.58, nonché degli artt. 30 reg Consob 11522/98 e 8 reg. Consob n. 11768/98 e per l'effetto di-

chiarare tenuta e condannare la banca odierna convenuta alla restituzione della somma complessiva di € 23.916,66 spesa dall'attore per l'acquisto delle obbligazioni medesime oltre interessi legali dal giorno dell'acquisto al saldo, IN SUBORDINE dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto pe inadempimento della convenuta ex art. 1453 ss. C.c. e artt. 25 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 8 reg. Consob n. 11768/98 ovvero ex art.21 d.lgs.24 febbraio1998 n. 58, nonché ex art. 26, 28, 29 reg. Consob 11522/98 e susseguentemente dichiarare tenuta e condannare la banca odierna convenuta al risarcimento di tutti i danni arrecati al signor Grisanti; danni tutti che si quantificano nella complessiva somma di 23.916,66 euro, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo; IN OGNI CASO: col favore delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio, oltre maggiorazione 12,5% ex art. 14 Tar. Prof., IVA e CPA come per legge";

Conclusioni di parte resistente: "Con sentenza provvisoriamente esecutiva, previa ogni opportuna declaratoria, voglia l'On. Tribunale adito, contrariis rejectis,: in via pregiudiziale dichiarare la nullità del ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 , co.3 e co. 4, c.p.c.; nel merito,rigettare tutte le domande proposte da parte ricorrente/attrice siccome infondate in fatto e in diritto, ovvero perché oggetto di intervenuta prescrizione; condannare parte ricorrente/attrice alla soccombenza aggravata ex art. 96 c.p.c , da liquidarsi anche d'ufficio in via equitativa, per lite temeraria;In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari".

Concisa esposizione delle ragioni della decisione

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 10/5/2011 il signor Ivan O. G. chiamava in giudizio la Banca [redacted] c. esponendo di aver acquistato obbligazioni "Repubblica Argentina 10% -00/07" € 23.916,66 senza sottoscrivere il contratto quadro e comunque senza essere stato edotto dei rischi connessi all'investimento.

Eccepiva pertanto la nullità dei contratti de quibus e chiedeva la condanna dell'istituto di credito alla restituzione della somma di € 23.916,66; in via subordinata eccepiva l'inadempimento dell'intermediario e chiedeva la risoluzione dei contratti d'investimento e la condanna della resistente/convenuta al risarcimento dei danni che quantificava in € 23.916,66.

Con comparsa di costituzione e risposta in data 27/5/2011 si costituiva la Banca [redacted] la quale contestava gli assunti del ricorrente, in particolare eccepiva in via pregiudiziale la nullità del ricorso introduttivo del giudizio e comunque l'infondatezza della domanda.

pk

[redacted] endo inoltre il G [redacted] sottoscritto il documento sui rischi generali degli investimenti e dichiarato alla banca di averlo ricevuto.

La circostanza è altresì avvalorata dalla documentazione sottoscritta dal ricorrente e versata in giudizio dalla banca (doc. n°4) nella quale, relativamente ai contratti per cui è causa, la banca aveva indicato trattarsi di obbligazioni di "paese emergente", oltre che dal prezzo basso del titolo acquistato.

In ordine agli obblighi comportamentali gravanti sulla banca, comunque si rileva che a norma dell'art. 29 comma primo del Reg. Consob, l'intermediario ha l'obbligo di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione.

La nozione di adeguatezza va comunque parametrata alla peculiarità del rapporto con il cliente.

Orbene nel caso specifico il G [redacted], in sede di risposta al questionario informativo, aveva espresso la più "alta propensione al rischio", aveva dichiarato un "intento speculativo" nonché la più "alta esperienza in materia di investimenti in materia finanziaria" (doc. n°3 della resistente/convenuta). E' stato inoltre provato dalla banca che il ricorrente è persona avvezza agli investimenti rischiosi.

Ciò induce a ritenere che le operazioni de quibus, per un cliente esperto come il G [redacted] possano essere ritenute adeguate e che la banca abbia fornito la prova di avere operato secondo quanto prescritto dal Reg. Consob.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del GOT Avv. Monica Santa Kumbasar, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da I [redacted] G [redacted] nei confronti del Banco [redacted]

I [redacted] notificato il 2/5/2011, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:

- respinge il ricorso;
- condanna I [redacted] G [redacted] al pagamento delle spese di lite a favore del Banco [redacted] già [redacted] che si liquidano in € 3.400,00 per compensi oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Reggio Emilia, 23 aprile 2014.

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO

23 APR. 2014

IL CANCELLIERE

 4

Il GOT

(Avv. Monica Santa Kumbasar)

